

REGOLAMENTO DELLA MOBILITÀ STUDENTESCA. PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO

Delibera n. 20 del Collegio docenti – 18/05/2017

Normativa MIUR di riferimento

- Nota prot. n. 843 del 10/04/2013 - "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale" volta a facilitare le scuole "nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero sia gli studenti stranieri ospiti dell'istituto" I punti salienti:
- Comunicazione prot. n. 2787/R.U./U del 20 aprile – "Titoli di studio conseguiti all'estero" Circolare Ministeriale 358 - 23 luglio 1996 – "Scambi educativi con l'estero"
- Decr. Lgs. 297/1604/1994 - art. 192 comma 3° - 16 aprile 1994 – "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione"

Art. 1 – Principi generali

Le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti sono parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione.

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, l'Istituto si impegna a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa. L'Istituto promuove, in generale, occasioni di incontro e di scambio culturale tra giovani studenti di diversa nazionalità. Nel PTOF vengono definite le modalità di sostegno, valorizzazione e capitalizzazione di tali esperienze per tutta la comunità scolastica.

Art. 2 – Patto formativo

Il Consiglio di classe, di norma entro il termine dell'interperiodo della seconda parte dell'anno scolastico, elabora una propria valutazione circa la proficuità, per gli studenti che ne hanno fatto richiesta, di frequentare con profitto durante l'anno di studio successivo una scuola estera. Tale parere ha valore formativo e orientativo, con riferimento alla preparazione globale dell'alunno che, in presenza di carenze in una o più materie, si potrebbe trovare in una situazione di oggettiva difficoltà al rientro dall'esperienza. Di questa eventualità deve essere informata la famiglia, che valuterà l'opportunità o meno di far partire comunque il proprio figlio.

Di norma è esclusa la partecipazione a esperienze formative all'estero nell'ultimo anno del corso di studi. In caso contrario Il Consiglio di classe non può garantire l'ammissione dello studente alla sessione finale di esame.

L'esperienza di studio all'estero prevede la formulazione di un Patto formativo tra scuola, studente e famiglia. Tale Patto costituisce la premessa alla riammissione dello studente alla classe successiva al rientro dal soggiorno all'estero.

Lo studente si impegna a tener informata la scuola delle attività e discipline studiate nella scuola all'estero e dei risultati conseguiti. La scuola si impegna a sua volta a fornire ogni informazione utile per un buon reinserimento, da preparare anche durante il soggiorno all'estero

Il Consiglio di classe dello studente che programma un periodo di studio all'estero identifica i contenuti fondamentali necessari per svolgere serenamente l'anno successivo al rientro, al fine di permettergli di vivere l'esperienza di piena integrazione nella scuola e nel contesto esteri.

In caso di sospensione di giudizio, vengono definite procedure idonee per programmare lo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio all'estero.

Art. 3 – Docente tutor

Di norma entro il mese di ottobre dell'anno in cui l'alunno frequenta all'estero, il Consiglio di classe individua un docente come suo tutor. Il docente tutor mantiene i contatti con l'alunno e agisce al fine di valorizzarne l'esperienza e di facilitarne il reinserimento nella classe.

Art. 4 – Valutazione dello studente al termine dell'esperienza

Il Consiglio di classe si impegna a pianificare le modalità di reinserimento degli studenti che hanno svolto periodi di studio all'estero, secondo le linee del presente Regolamento.

Al termine del soggiorno all'estero lo studente dovrà presentare al Consiglio di classe i seguenti documenti:

- programmi di studio effettivamente svolti;
- una legenda o delle spiegazioni scritte relative al sistema di valutazione usato all'estero;
- una copia dei documenti di valutazione rilasciati dall'Istituto all'estero;
- ogni altra eventuale documentazione, utile per valorizzare l'esperienza vissuta, le competenze e capacità maturate.

L'alunno viene valutato anche valorizzando le nuove competenze e capacità sviluppate all'estero con apprendimenti formali, non formali ed informali.

Il Consiglio di classe formula una valutazione globale che prenda in considerazione la documentazione rilasciata dall'Istituto straniero e l'accertamento delle competenze acquisite rispetto alle attese esplicitate nel patto formativo stilato prima della partenza. Se necessario, sottopone lo studente a prove integrative.

È esclusa la necessità di ottenere dichiarazioni consolari o certificati di equipollenza, a meno che non si tratti di titoli di studio ottenuti dall'alunno all'estero.

Art. 5 – Riallineamento e attribuzione del credito scolastico

Il Consiglio di classe dello studente che ha seguito un anno di studi all'estero prende visione, di norma nella prima riunione dell'anno scolastico, della documentazione rilasciata dalla scuola frequentata. Sulla base del percorso di studi e dei programmi svolti nelle singole materie, il Consiglio di classe pianifica, al fine di favorire il reinserimento dello studente nella classe di appartenenza, gli interventi ritenuti opportuni e li comunica alla famiglia.

Di norma entro la fine del mese di Ottobre si svolge l'accertamento previsto dalla normativa sulle discipline non comprese nel piano di studi affrontato presso la scuola estera o sugli elementi essenziali delle stesse discipline che l'allievo non ha potuto apprendere all'estero.

L'accertamento consiste in colloqui, anche di natura pluridisciplinare, e in prove scritte per le discipline che le prevedono.

Il Consiglio di Classe procede quindi all'attribuzione del credito scolastico, formulando una valutazione globale che integra i risultati delle prove di accertamento e le valutazioni espresse dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, al fine di determinare la banda di oscillazione in cui si inserisce la media dei risultati, secondo la normativa vigente.

Qualora l'accertamento rilevi carenze in alcune discipline, il Consiglio di classe programma opportuni percorsi di sostegno e recupero da attivare nel corso dell'anno scolastico, di norma entro il termine dell'interperiodo della seconda parte dell'anno scolastico, e integra il punteggio di credito solo dopo il superamento delle carenze riscontrate.

Art. 6 – Alternanza scuola lavoro

In riferimento all'Alternanza scuola lavoro, al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'Istituto frequentato e presentata dallo studente per formulare una valutazione delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, al fine del

riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dagli studenti della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.

Art. 7 – Studenti stranieri che decidono di studiare in Italia

Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi scuole statali del territorio nazionale, L'Istituto può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero per i quali si possa accertare, tenuto conto dei titoli di studio posseduti aventi riconoscimento legale, il possesso di una preparazione idonea a seguire gli studi nella classe cui aspirano.

Tenuto conto che lo studente proveniente da sistemi scolastici esteri ha vissuto modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse da quelle delle scuole italiane, egli va guidato ad inserirsi nel contesto italiano, sia scolastico che socio-culturale.